

rimediato a tali inconvenienti. Avverte che i due navigli che accompagnarono l'Emo offesero i suoi sudditi. Manda, coll'Emo che ritorna, vari presenti.

63. — 1463 (sic, 1473), Aprile 24. — c. 77 (76). — Ferdinando re di Sicilia fa sapere che in seguito al matrimonio di sua figlia Eleonora (divorziata, con licenza del papa Sisto IV, da Sforza Maria germano del duca di Milano) col duca Ercole di Ferrara e Modena; quest'ultimo è tenuto, in virtù di trattato stipulato da esso re col duca predetto, a non offender questo se non provocato, anzi a trattarlo da amico. Aggiunge la dichiarazione che tale obbligo non deve in nulla pregiudicare alla lega generale d'Italia e ai trattati che legano il re colla veneta Signoria, in favore dei quali fa ogni riserva; ed invoca i vincoli che legano alla stessa anche il duca di Ferrara,

Data nel castelnuovo di Napoli.

64. — 1473, Giugno 8. — c. 75 (74) t.^o — Relazione (in volgare) di Jacopo Marcello già provveditore in Morea. In essa espone: A richiesta del vescovo e dei cittadini di Zante si recò in quella città, ove udì i predetti e il capitano che vi teneva il signor Leonardo (del Tocco), che gli esposero le loro pretese onde i *moraiti* (abitanti oriundi della Morea) contribuissero ai pubblici carichi: Udì poi i *moraiti* stessi, i quali allegavano: quando Venezia fece l'impresa di Morea, essi abitavano nei territori del Vomero, di Olenos e di Chelidoni ecc. che si diedero alla Signoria, ma non potendosi sostenere contro le incursioni dei turchi, a persuasione di Michele Ralli capo di stratioti e governatore per Venezia di quei paesi, coll'assenso del signor Leonardo, degli abitanti di Zante e di Giacomo Loredano capitano generale veneziano, passarono nella detta isola in numero di circa 10000, sotto la protezione di Venezia; e il Loredano ne costituì governatore Martino Cladrin col titolo di console. Essi furono allogati in terreni incolti e sterili che poi ridussero fruttiferi; ed ora non rifiutano di pagare ciò ch'è onesto, ma intendono essere trattati come sudditi di Venezia. Continua che dopo ciò propose ai contendenti un accordo, accettato da essi, quindi steso in debita forma e da lui confermato; non può mandarlo, essendo restato in mano delle autorità di Zante, e lo riassume: i *moraiti* pagheranno al vescovo e al signore di Zante la decima sui prodotti della terra, sugli animali ed altri redditi; pagheranno certa *ricognizione* ai padroni dei terreni che coltivano; pagheranno certo dazio sugli animali macellati che vendessero; le liti de' zacintini contro *moraiti* siano giudicate dal console veneziano, quelle de' secondi contro i primi dal capitano di Zante; il console obbligherà ai pagamenti mentovati i *moraiti* renitenti; esso giudicherà nel criminale i *moraiti* e il capitano dovrà dargli aiuto nel far giustizia; nelle esportazioni dal Zante i *moraiti* sieno trattati come gli altri sudditi di Venezia.

1473, Agosto. — V. 1473, Ottobre 16, n. 65.

65. — 1473, Ottobre 16. — c. 77 (76) t.^o — Versione in volgare dell'allegato, steso in lingua persiana, fatta per ordine di Cristoforo de Calle console